

ONORARI A VACAZIONE: ART. 4	pubbl/priv	B: 04.01
Delibera del Consiglio: 19.05.10	In vigore dal:	01.06.10
	Sostituisce:	01.07.98

87B-1 - Revisione: Ing. C. Fullin

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. PREMESSA

Sono da compensare a vacanza le prestazioni di cui all'art. 4 della Tariffa ovvero sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini o simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
- c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

I compensi, per ora o frazione di ora, vanno determinati come da scheda B:04.10 in vigore dallo 01.06.2010 ed indicati al punto successivo.

I compensi a vacanza si intendono come **"integrativi"**, e quindi da ridursi a metà nei seguenti casi:

- **"perizie estimative"** - (art. 24);
- **"inventari e consegne"** - (art. 29).

Per contro, i tempi dei viaggi di andata e ritorno vanno compensati per intero.

Come già detto per operazioni compiute in condizioni di "particolare disagio" l'onorario a vacanza può essere aumentato fino al 50%.

2. ADEGUAMENTI DELLE VACAZIONI

			Ingegnere	Aiuto Ing/Arch	Aiuto Concetto
D.M. 13.04.76	L./h		7 200	4 350	2 600
D.M. 25.06.81	L./h		12 000	7 500	4 500
D.M. 11.06.87	L./h		18 000	13 500	9 500
D.M. 03.09.97 n. 417 in vigore dal 04.12.97	L./h		110 000	73 500	55 000
Delibera Consiglio del 19.05.2010	€/h		90,00	60,00	40,00